

Edizione di venerdì 1 agosto 2014

DICHIARAZIONI

[Modello 770: finalmente la proroga](#)

di **Cristina Facchetti**

AGEVOLAZIONI

[Art – bonus: i chiarimenti delle Entrate](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Prima delle ferie tempo di fusioni e scissioni](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Cessione d'azienda: per la Cassazione non c'è plusvalenza senza incasso](#)

di **Giancarlo Falco**

CRISI D'IMPRESA

[Doccia fredda sull'IVA in concordato dalla Corte Costituzionale. Sentenza 225/2014](#)

di **Claudio Ceradini**

BACHECA

[Convivere con un commercialista: impresa possibile?](#)

di **Manlio Rossi**

DICHIARAZIONI

Modello 770: finalmente la proroga

di **Cristina Facchetti**

Come in ogni **thriller** che si rispetti, la tensione è rimasta elevata sino all'ultimo minuto, con un [comunicato stampa del MEF](#) che ha annunciato la **proroga al 19 settembre** delle **dichiarazioni dei sostituti di imposta** (ordinarie e semplificate) alla sera del penultimo giorno di scadenza. Quindi, anche il modello 770 ha svolto il proprio ruolo di attore protagonista, non smentendo la ormai consolidata abitudine di tenere inutilmente in sospeso vicende che potrebbero essere risolte con largo anticipo.

Non vale la pena di stare a **questionare** sul fatto che **sia giusta o necessaria la proroga**, sarebbe tempo inutilmente sprecato; casomai, sarebbe bene **riflettere sul fatto che sia o meno civile** il balletto di affermazioni, smentite, ripensamenti che si sono susseguiti per arrivare, infine, ad un finale che appariva ormai scontato. Ma tutto è bene quel che finisce bene!

Ci interessa, invece, **verificare** cosa **determini** dal **punto di vista tecnico** la suddetta proroga. Certamente **più tempo** a disposizione dei professionisti **per "confezionare"** le informazioni di riepilogo contenute nel modello, ma la cosa certamente più importante sono le **ricadute sul ravvedimento operoso**.

Infatti, eventuali **violazioni** commesse in relazione agli adempimenti del sostituto di imposta nel corso **del 2013** possono essere **sanate** (beneficiando della riduzione delle sanzioni) **entro il termine di presentazione** della dichiarazione annuale relativa a tale periodo.

Pertanto, ad esempio, le **ritenute** trattenute e **non versate** nel corso **del 2013** potranno essere sanate (con la **sanzione ridotta del 3,75%**) entro il prossimo **19 settembre** e non entro il 31 luglio, ovviamente **maggiorando** le somme dovute **degli interessi** (conteggiati al 2,5% per ritardi del 2013 e al 1% per ritardi del 2014, visto l'aggiornamento della misura del tasso legale). Per aziende con carenza di liquidità può essere certamente una utile boccata di ossigeno. **Chi non dovesse riuscire** a completare i pagamenti neppure entro la nuova scadenza, non dovrà far altro che **attendere l'avviso di liquidazione** (c.d. avviso bonario) ed accontentarsi della **sanzione ridotta al 10%**.

A fronte del maggior costo, però, potrà **beneficiare del pagamento rateale** dello stesso avviso bonario, circostanza normalmente gradita dalle aziende.

Ma i **vantaggi** non si fermano qui, potendo **riverberare** i loro **effetti** anche nel **comparto penale**,

dimensione che assume una rilevanza certamente maggiore rispetto a quella delle sanzioni amministrative.

Infatti, **l'articolo 10-bis** del decreto legislativo 74/2000 **prevede la reclusione** da 6 mesi a 2 anni per **chiunque non versi**, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale 770, **ritenute** risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, **per ammontari superiori a 50.000** euro per ciascun periodo di imposta.

Con lo **slittamento** del termine al 19 settembre, dunque, si potrà **sperare di recuperare le somme**, almeno quelle **necessarie a far scendere il debito sotto soglia**. Ad esempio, se un soggetto non ha versato 58.000 euro di ritenute, potrà versare entro il 19.09 almeno gli 8.000 euro necessari a portare lo scoperto entro il limite, per evitare la ricaduta penale.

Si badi bene che **per tale ultima sanatoria non rileva** in alcun modo **il ravvedimento operoso**, con la conseguenza che, nel caso rappresentato, potendo “spendere” solo 8.000 euro, si dovrà consigliare al proprio cliente di **dirottare tutte le somme sul puro capitale**, senza versare sanzioni ridotte ed interessi. Si pagherà certamente una maggiore sanzione (appunto, quella del 10%) ma non si avranno problemi di reati tributari.

E, certamente, l'obiettivo raggiunto è più che soddisfacente.

AGEVOLAZIONI

Art – bonus: i chiarimenti delle Entrate

di **Giovanni Valcarenghi**

Con la [circolare 24/E di ieri](#), l'Agenzia delle entrate rende noto il proprio punto di vista sul credito di imposta per **favorire** le **erogazioni liberali** a sostegno della **cultura**, introdotto dal DL 83/2014 e più noto come "Art-Bonus".

Per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, si prevede **un credito di imposta** pari al:

- **65 %** delle erogazioni fatte tra il **2014 e il 2015**;
- **50%** di quelle eseguite nel **2016**.

Il credito di imposta, da **ripartire in tre quote annuali** di pari importo, contempla differenti **limiti massimi** di spettanza e **modalità di fruizione**, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità:

- quanto alla **"misura" del bonus**, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15 per cento del reddito imponibile. Per i titolari di reddito d'impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi;
- quanto alle **modalità di fruizione**, le persone fisiche private e gli enti non commerciali evidenzieranno il bonus in dichiarazione, mentre le imprese ne potranno godere con la compensazione in F24. In particolare, la compensazione non soggiace al limite massimo di 250.000 euro per i crediti derivanti da quadro RU, a quello dei 700.000 euro generale per le compensazioni dell'anno solare, così come non è subordinato all'assenza di ruoli scaduti e non pagati per 1.500 euro.

Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della **prima quota** nella dichiarazione dei redditi relativa all'**anno in cui hanno effettuato l'erogazione**, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece **utilizzare il credito**, nell'ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del **periodo d'imposta successivo** a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

La eventuale **quota annuale non utilizzata** dalle persone fisiche private e soggetti assimilati può essere **portata agli anni successivi** se non "sfruttata" per intero; i titolari di reddito d'impresa possono compensarla nei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie

del credito.

Sotto l'aspetto degli **adempimenti formali**, per guadagnare il beneficio fiscale è necessario che i versamenti siano eseguiti tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Inoltre, il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Danno diritto al bonus le **erogazioni in denaro**:

- destinate alla **manutenzione**, alla **protezione** e al **restauro** di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari);
- al **sostegno** di istituti e luoghi della cultura pubblici;
- alla realizzazione di **nuove strutture** e agli interventi realizzati per **restaurare** o **potenziare** quelle esistenti, sia se appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, sia se di proprietà di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

I beneficiari delle erogazioni:

- devono **comunicare** ogni mese al **Ministero** dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni ricevute;
- sono tenuti a dare **pubblica comunicazione** di tale ammontare, oltre che del suo utilizzo, anche attraverso **un'apposita sezione** nei propri **siti web** istituzionali.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Prima delle ferie tempo di fusioni e scissioni

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Prima delle ferie estive c'è ancora spazio per avviare qualche **operazione straordinaria** come una fusione o una scissione.

Il problema che emerge, qualora si decidesse di utilizzare una **situazione patrimoniale** senza beneficiare di alcuna ipotesi di esonero, attiene alla possibilità di utilizzare, ancora in questi giorni, l'ultimo **bilancio approvato** al 31 dicembre 2013.

Va da subito evidenziato come l'art. 2501 *septies* del c.c. preveda che devono restare **depositati** in copia nella **sede** delle **società** partecipanti alla fusione, ovvero **pubblicati** sul **sito Internet** delle stesse, durante i **trenta giorni** che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con **consenso unanime**, e finché la fusione sia decisa, sia il progetto di fusione sia i **bilanci** degli ultimi **tre esercizi** delle società partecipanti alla fusione sia le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater primo comma c.c.

Un problema cruciale attiene alla **data** di riferimento della **situazione patrimoniale** di cui all'art. 2501-quater c.c., ai fini del computo dei **centoventi giorni** (ovvero del termine di sei mesi ove si tratti del bilancio di esercizio).

Va innanzitutto evidenziato come rilevi il **deposito** presso la sede sociale e non il deposito o l'iscrizione nel **registro delle imprese**. A ben vedere dalla legge non riusciamo a desumere quale dei due depositi debba risultare prodromico, né l'intervallo di tempo massimo tra i due.

Inizialmente si riteneva che il deposito nel **registro** delle **Imprese non** dovesse essere **successivo** rispetto al **deposito** presso la **sede sociale** per il semplice fatto che, mancando un puntuale termine per il primo adempimento, gli amministratori avrebbero potuto beneficiare di un tempo indefinito.

Il Tribunale di Napoli, 10 gennaio 1995, ha sposato la tesi del **preventivo deposito** presso il registro delle imprese.

Infatti, si afferma che *“nel computo del termine, le norme che assumono rilievo sono quelle prescritte del deposito del **progetto di fusione** per l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la sede della società. È peraltro inequivocabile che occorra avere riguardo alla **data del deposito** del*

*progetto di fusione presso la **sede sociale**, soprattutto in ragione dell'impossibilità di confondere l'esatta individuazione della **cronologia** degli adempimenti. Difatti la successione degli articoli, precedentemente richiamati, lascia supporre che il **deposito** del progetto presso la **sede** debba avvenire successivamente, oppure **contemporaneamente** al deposito dello stesso per l'iscrizione nel **Registro delle Imprese**".*

Sulla stessa scia si colloca anche il Tribunale di Milano, 3 settembre 1990.

La questione è stata poi ridisegnata dalla **massima** n. 11 del 24 luglio 2001 del **Consiglio Notarile di Milano**.

Viene chiarito che nel caso in cui il **deposito** presso la sede delle società preceda quello presso il Registro delle Imprese, gli amministratori "*devono procedere a tale adempimento **senza indugio***".

In sostanza, viene dato spazio al chiaro **dato normativo** secondo cui il deposito entro i sei mesi dalla data di riferimento dell'ultimo bilancio riguarda non tanto il deposito presso il registro delle imprese quanto piuttosto il deposito presso la **sede sociale**.

Pertanto, se a fine giugno il nostro progetto è stato oggetto di tale adempimento possiamo senz'altro **depositare** il **progetto** nel registro delle imprese con **maggiore serenità** in questi giorni prima di andare in ferie.

Rimane da cogliere cosa possa intendersi con l'espressione "senza indugio" ma è evidente che **siamo** ancora **nei tempi**. Del resto era stato evidenziato in dottrina come una interpretazione **particolarmente restrittiva** della norma, se non addirittura contro il dato normativo, crei un inutile irrigidimento in queste operazioni caratterizzate da una certa **complessità** e delicatezza.

Si dovrà comunque avere la sensibilità di evitare che l'operazione venga implementata sulla scorta di una **situazione patrimoniale eccessivamente lontana** nel tempo, laddove la lontananza va intesa in un senso simile all'obsolescenza: tanti più eventi fanno modificare la situazione patrimoniale nel tempo, tanto più questa è lontana.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione d'azienda: per la Cassazione non c'è plusvalenza senza incasso

di **Giancarlo Falco**

Negli ultimi tempi si è spesso sottolineata l'attenzione dimostrata dai Giudici della Corte di Cassazione ad attenuare la rigidità formale di alcune norme con l'obiettivo di fronteggiare la nota situazione di **crisi di liquidità delle imprese**.

Caso tipico, quello del reato di **omesso versamento IVA**: anche all'interno di **questo quotidiano** si sono più volte commentate le diverse sentenze della Corte di Cassazione in cui i Giudici spesso hanno "perdonato" il contribuente moroso nei casi in cui ha dimostrato l'impossibilità oggettiva a far fronte alle proprie obbligazioni. A titolo di esempio si ricorda la Sentenza n. 27676 del 08.04.2014 in cui la Corte accoglie il ricorso di un imprenditore che aveva basato la propria difesa sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo specifico.

In questo contesto si inserisce un'interessantissima e, per certi versi, davvero innovativa **Ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5876 del 13 marzo 2014** che, di fatto, apre la questione della **crisi di liquidità** anche con riferimento alla **cessione d'azienda** affermando che **non emerge alcuna plusvalenza imponibile in capo al cedente laddove non sia stato incassato il relativo corrispettivo**.

Nel caso di specie già la commissione Tributaria del Lazio aveva accolto il ricorso del cedente con riferimento all'avviso di accertamento relativo ad una plusvalenza da cessione d'azienda osservando che *"l'appellante aveva fornito elementi probatori con supporti documentali circa la mancata ricezione del prezzo e la risoluzione della compravendita"*.

Avverso tale decisione aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate sostenendo che *"le sorti della cessione non potevano avere alcun rilievo circa la validità del contratto ai fini fiscali, né potevano incidere sulla plusvalenza"*.

Quanto sostenuto dall'Agenzia, ad onor del vero, è quanto previsto **dall'art. 86 del Tuir** che prevede espressamente che la plusvalenza derivante da una cessione onerosa d'azienda sia determinata in base alla differenza tra il prezzo realizzato, al netto degli oneri accessori, e l'ultimo costo non ammortizzato. L'importo così determinato concorre alla formazione del reddito d'impresa in base al **principio della competenza economica**.

Inoltre, tale corrispettivo si considera conseguito alla **data di stipulazione** dell'atto per le aziende o, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (**art. 109, comma 2, del Tuir**).

Infine, se il pagamento del corrispettivo viene pattuito con **modalità rateali**, ciò non influisce sul calcolo della plusvalenza; bisogna, infatti, tener conto della totalità del corrispettivo così come si desume dal contratto.

Chiarissima sul punto era stata anche la Corte di Cassazione con la Sentenza del 23.02.2011, n. 4365 in cui aveva si leggeva che: "In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione di carattere novativo, successivamente intervenuta".

Orbene, dinanzi ad un quadro così ben delineato, la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 5876 del 13 marzo 2014 ha osservato che "*la cedente in realtà non aveva realizzato alcunché, dal momento che non aveva incassato l'importo della cessione, con la conseguenza, perciò, che **alcuna plusvalenza poteva essersi determinata***".

L'ordinanza della Corte di Cassazione, dunque, si inserisce nel filone giurisprudenziale sensibile agli effetti della crisi economica, in cui i Giudici dimostrano una maggiore sensibilità all'analisi del caso concreto piuttosto che all'applicazione formale delle norme.

Tuttavia è doveroso sottolineare che l'ordinanza della Cassazione, riferita al caso di una cessione d'azienda, è al momento una pronuncia del tutto isolata, rispetto alle pronunce riferite al caso di omesso versamento IVA in cui, invece, si assiste già da tempo ad una tendenza altalenante sul tema da parte dei Supremi giudici.

CRISI D'IMPRESA

Doccia fredda sull'IVA in concordato dalla Corte Costituzionale. Sentenza 225/2014

di **Claudio Ceradini**

Del resto, le buone notizie si contano sulle dita di una mano. Dopo che l'art.22, co. 7, del **D.L. 91/2014**, ha corretto lo "sfortunato" intervento legislativo interpretativo dell'art. 111 L.F. operato all'art. 11, co. 3^{quater} del **D.L. 145/2013**, sul concordato piomba una nuova tegola dalla Corte Costituzionale, che con [sentenza n.225 del 15 luglio 2014](#) si esprime su un tema altrettanto delicato ed importante, quale la possibilità di sottoporre il credito erariale per **IVA** e **ritenute** a falcidia. Ci siamo già soffermati più volte sul tema, commentando orientamenti purtroppo **divergenti**, soprattutto tra giurisprudenza di merito e di legittimità, cui i Tribunali con **scarsa sistematicità** si sono riferiti (a titolo meramente esemplificativo, Cosenza, Sezione Fallimentare, 29/05/2013 – Genova, Corte d'Appello Rep. 1326, depositata il 27/07/2013 – Padova, 3/10/2013 depositata l'11/10/2013 – Busto Arsizio n. 15/2013 del 4/10/2013, depositata il 7/10/2014). La giurisprudenza di merito, pur **ondivaga**, ha spesso assegnato alla transazione fiscale di cui all'art. 182^{ter} L.F. carattere meramente **processuale**, discostandosi dall'orientamento di legittimità, che ha tratto origine dalle due sentenze gemelle del 2011 (22931/2011 e 22932/2011), e che le assegna al contrario valenza **sostanziale**. Di qui la **falciabilità** o meno, rispettivamente secondo il primo ed il secondo orientamento. Inutile sottolineare come questa condizione renda il lavoro dell'*advisor* che alla predisposizione del piano deve lavorare estremamente **aleatorio**, dovendo egli conoscere non solo la **disciplina** dello strumento concordatario, già di per sé tutt'altro che stabile, ma anche **l'orientamento** del Tribunale adito, nella speranza che non muti.

In questa situazione, complessa, il **Tribunale di Verona** con ordinanza del **14 aprile 2013** (iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2014) ha sul medesimo tema evidenziato aspetti **diversi** e nuovi, pur condividendo nella sostanza l'impostazione "sostanzialista". Avuto in considerazione il ruolo del Tribunale nella verifica delle condizioni di **ammissibilità** di una procedura concordataria, così come precisato dalla Corte di Cassazione con **Sent. 1521/2013**, il Tribunale di Verona evidenzia un potenziale **contrasto** tra l'intangibilità del debito IVA e gli artt. 3 e 94 della **Costituzione**. Appare **contrario** all'interesse dell'Amministrazione un meccanismo in cui **l'automatica inammissibilità** delle proposte che includano la falcidia del debito per IVA o ritenute, di fatto **conduce inevitabilmente** ad una liquidazione del credito medesimo, diversa da quella concordataria, e **peggiorativa**.

Il caso è quello di un **concordato** contenente una **proposta** ai creditori in cui l'intero

patrimonio è destinato alla soddisfazione, solo parziale, del **credito IVA**, mentre un **contributo esterno** e **condizionato** all'omologa avrebbe costituito la provvista per la soddisfazione degli **altri creditori**, nella misura proposta per ogni classe. È di tutta evidenza come **ogni ipotesi diversa** da quella concordataria avrebbe comportato il **concorso** dell'intero ceto sul patrimonio, **diminuendo** clamorosamente la soddisfazione dell'Amministrazione Finanziaria.

La Corte Costituzionale replica **negativamente**, la questione di fatto pare non sussistere. Con una lunga dissertazione, di fatto **conferma** quello che si **temeva**, e cioè l'impostazione che la Corte di Cassazione aveva indicato nel 2011. Il credito IVA sarebbe **assegnatario** di una disciplina in ugual misura **straordinaria** e **sconosciuta** alla normativa, "*attributiva di un trattamento peculiare ed inderogabile*" e finalizzata ad **assicurare** il pagamento di un tributo in realtà assistito da un privilegio di **grado postergato**, in **deroga** al principio dell'ordine legale delle prelazioni.

Contribuisce alla posizione anche **l'Avvocatura dello Stato**, intervenuta nel giudizio con memoria depositata il 25 marzo 2014, e che affronta alcune delle obiezioni che più tipicamente vengono opposte a questa posizione, che vorremo definire "**intransigente**". La clamorosa disparità di trattamento tra soggetti che accedono alla procedura di **concordato preventivo** e quelli sottoposti a **fallimento**, ove l'integrità del debito IVA non è nemmeno ipotizzabile, **non** dovrebbe **stupire**. Il concordato preventivo è procedura rimessa all'**arbitrio** dei **creditori**, cui non parrebbe possibile affidare le sorti del credito IVA. Diversamente il **fallimento** sarebbe procedura **autoritativa**, oltre che di carattere eccezionale (??), in cui il Tribunale **autonomamente** giunge alla definizione dello stato passivo. Dobbiamo concludere quindi che il **privilegio dipende da chi decide**, se il Tribunale o i creditori, **arbitrariamente** per non dire a questo punto **abusivamente** e dobbiamo concludere anche che le **procedure esecutive individuali** tra soggetti in *bonis* sono **eccezionali**, consentendo la medesima falcidia.

Si preoccupa inoltre l'Avvocatura di richiamare in questo senso la [Raccomandazione 272/2007](#) della Commissione Europea, che attiene il **recupero degli aiuti di Stato erogati illegalmente** (ci sfugge la connessione, onestamente), e dimentica la Raccomandazione del 12 marzo 2014, di pochi giorni antecedente il deposito della memoria, in cui la Commissione richiama ad una **approccio semplificato** ed **efficiente** della gestione delle crisi di impresa, e possibilmente poco costoso.

Senza dilungarci, potremo approfondire il tema in altra sede, ci basta evidenziare che **poco comprendiamo** la posizione da ultimo evidenziata dalla Corte Costituzionale. Non ci resta che affidare le speranze di una ragionevole impostazione al **D.D.L. 2235**, depositato presso la **Camera dei Deputati** giusto due giorni dopo, il **27 marzo 2014**, che all'**art. 2** propone una semplice quanto risolutiva integrazione dell'**art. 182ter L.F.**, e cioè l'inserimento al primo comma, dopo le parole "ritenute operate e non versate, la proposta" della locuzione "contenente la transazione fiscale". Ma, data la posizione dell'Avvocatura, resistono solo gli ottimisti sfrenati.

BACHECA

Convivere con un commercialista: impresa possibile?

di **Manlio Rossi**

Apriamo questo finto siparietto simulando una **coppia** nella quale sia presente un **commercialista** ed un partner che sia una **persona normale** (per normale, intendiamo un soggetto che non abbia la vita avvelenata da una professione); mescolate voi il sesso, tanto il risultato non cambia. Che succede in questa ipotetica coppietta nel periodo che va da aprile sino alle meritate **ferie** estive?

Sarà mai possibile immaginare che si possa fare qualche **gita** fantastica che amabilmente ci racconta l'amico Chicco Rossi in questa rubrica, oppure pensare ad altri **svaghi** e sollazzi di differente natura, a seconda dei gusti e delle abitudini? Proviamo a vedere.

In aprile. Lei (donna normale): che ne dici di una **pausa** di qualche giorno in giro per la campagna toscana a goderci i colori della primavera e la natura che sboccia? Lui (commercialista): sarebbe veramente bello, ma purtroppo dobbiamo rimandare, è periodo di **bilanci**, sai, e quest'anno ci siamo imposti di fare tutto per tempo, non come gli anni scorsi che siamo arrivati sul filo di lana. Più avanti, però, recuperiamo sicuramente.

In maggio. Lei (donna normale): quest'anno il tempo è veramente bello, potremmo finalmente realizzare il **viaggio** in Sicilia che pensiamo da tempo, dicono che il paesaggio sia veramente bello prima che arrivi l'afa estiva. Lui (commercialista): ma quale panorama? Io per ora vedo solo la coda dei **bilanci** che non siamo riusciti a finire e si approssima all'orizzonte la campagna dei **modelli 730** e dei **dichiarativi**. Non vorrai che ci facessimo cogliere impreparati. Superato l'ostacolo, ripartiamo di slancio.

In giugno. Lei (donna normale): queste sono le giornate più belle dell'anno, clima dolce, sole che tramonta dopo le 9, fresco la sera che concilia il riposo. Che dici di una **settimana al mare**, come ai vecchi tempi quando si finiva la scuola; potrebbe essere carino. Lui (commercialista): mai hai sentito che casino è scoppiato quest'anno con **l'IMU** e la **TASI**? Stiamo diventando pazzi in studio per cercare di gestire la vicenda; abbiamo anche pensato di dire ai clienti che si debbono arrangiare da soli, ma poi non l'abbiamo ritenuto corretto. Un piccolo **sacrificio** e superiamo anche questa, poi la strada è tutta in discesa. D'altronde, devi dimostrare un minimo di **pazienza**.

In luglio. Lei (donna normale, sempre più fiduciosa). Che dici, è finalmente arrivato il momento buono per visitare la campagna toscana, la Sicilia, una qualsiasi spiaggia? Dimmi tu dove

preferisci andare, per me **sta bene tutto**. Lui (commercialista). Certo che ci vuole un bel coraggio ad infierire su un uomo quasi morto. Secondo te, se hanno fatto la proroga generalizzata non ci sono evidenti difficoltà di gestione delle **dichiarazioni dei redditi**? E poi, con il ritardo accumulato nel mese scorso ora stiamo pagando lo scotto. Pensa che dobbiamo ancora depositare qualche **bilancio** dei ritardatari. Hanno anche pubblicato la **proroga del 770**, quindi qualche cliente vorrà approfittare per fare dei ravvedimenti; in alcuni casi c'è di mezzo il penale, sono cose con le quali non si scherza.

In agosto. Lei (donna normale, finalmente soddisfatta). Finalmente una meritata **vacanza**, il posto è anche carino e sembra ci sia una bella **compagnia**; mi sa proprio che ci divertiamo ed avremo anche il tempo di stare un po' assieme. Lui (commercialista, aspetto fisico tipo zombie): non cominciamo con la compagnia e la bisboccia, proprio non ne ho voglia. Ho lavorato tutto l'anno come un matto e l'unica cosa che mi aspetto da questa vacanza è un po' di **tranquillità** e tanto **riposo**. Già il fatto di parlarne mi dà fastidio, ora mi faccio una **pennichella**. Settembre è qui dietro l'angolo e mi devo presentare in gran forma, così non arriveremo sempre in extremis come è accaduto quest'anno. Vedrai che avremo il tempo di recuperare.

Lei (donna normale e non scema): sì ci credo proprio; a **settembre** riparte la **giostra**.

Che convenga **cambiare lavoro** per preservare la coppia?